



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 42 DEL 23/12/2024**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N°	Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1.	<b>MILOSCIO DOMENICO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
2.	<b>PAPPADA' FELICE</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
3.	<b>CARAMAGNA LORENZO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
4.	<b>MAGGIO ROSARIA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
5.	<b>GHIGLIONE MARCELLO MARIA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
6.	<b>SCIUTTO MARTINA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
7.	<b>PINTO ROBERTO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
8.	<b>MONTOBBIO CRISTIANA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
9.	<b>MASCHIO ALESSIA</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
10.	<b>COSTA DANIELE</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
11.	<b>MANFREDINI MONICA</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
12.	<b>MANNO DAVIDE</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
13.	<b>RUSSO ELISABETTA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>Totale</b>			<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario reggente PAGANO Dott. SALVATORE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Sono presenti il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Alfredo Rosina e il Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Antonietta D'Alessandro. È presente in videoconferenza il Responsabile dell'Area Amministrativa e Tributi Dott.ssa Sara Mancarella. Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

**Proposta n. 179 del 18.12.2024**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.**

Parere di regolarità tecnica-amministrativa ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile del Servizio proponente Il Segretario Comunale F.to Dott. Salvatore Pagano
Parere di regolarità contabile ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile Servizi Finanziari F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro
Parere di legittimità: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Segretario Comunale F.to Dott. Salvatore Pagano

ILLUSTRA l'oggetto il Segretario Comunale Dott. Salvatore Pagano

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 4, c.1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del De-

creto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Pozzolo Formigaro, con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pozzolo Formigaro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee di indirizzo predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei Conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente,*

*l'art. 24, c. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei Conti dispone: “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dei Pareri Favorevoli, ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla Regolarità Tecnica, dal Segretario Comunale in ordine alla Legittimità e dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla Regolarità Contabile del presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Costa Daniele, Manno Davide, Russo Elisabetta), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2023** delle società in cui il Comune di Pozzolo Formigaro detiene Partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un Piano di Razionalizzazione;
3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;
4. Di dichiarare la presente Deliberazione, con separata votazione e sempre con 8, astenuti n. 3 (Costa Daniele, Manno Davide, Russo Elisabetta), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to Dott. PAGANO SALVATORE

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 24 dicembre 2024 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.pozzoloformigaro.al.it](http://www.comune.pozzoloformigaro.al.it) per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to PAGANO SALVATORE

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- Diventerà esecutiva il giorno 03 gennaio 2025 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to PAGANO SALVATORE

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 24 dicembre 2024 al 08 gennaio 2025 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to PAGANO SALVATORE

-----  
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
PAGANO SALVATORE